



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per la concessione, il rinnovo, la trasformazione e la revoca delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 93 del 10/11/2000

Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 145 del 22/10/2001

Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 180 del 30/05/2002

GENERALITA'
Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Art. 1
Concessioni

1. La Provincia, su richiesta dei soggetti interessati, entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale provinciale previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, autorizza:

- a) le concessioni di aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- b) le concessioni , a fini di impresa agricola, di aziende agro-turistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- c) il rinnovo delle concessioni;
- d) la trasformazione di aziende fanistico-venatorie in aziende agro-turistico-venatorie;
- e) revoca delle concessioni.

Art. 2
Soggetti che hanno titolo alla richiesta della concessione

1. Possono ottenere la concessione di nuove aziende fanistico-venatorie e di aziende agri.turistico-venatorie soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, nonché, nelle forme consentite dalle norme vigenti, gli Enti pubblici compresi gli enti locali territoriali. La concessione di azienda faunistico-venatorie o di azienda agro-turistico-venatoria, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 11 L.R. 17/95, viene prioritariamente rilasciata secondo il seguente ordine:

- 1) ai proprietari dei fondi singoli o associati su cui dovrà sorgere l'azienda;
- 2) ai conduttori dei fondi singoli o associati su cui dovrà sorgere l'azienda;
- 3) agli Enti pubblici;
- 4) alle associazioni riconosciute degli agricoltori;
- 5) alle associazioni venatorie riconosciute dei cacciatori;
- 6) alle associazioni private degli agricoltori;
- 7) alle associazioni private dei cacciatori;
- 8) ai soggetti privati.

Art. 3
Durata della concessione

1. La concessione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata di sei anni ed è rinnovabile alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell'anno solare, scade alla data del 31 dicembre.

Art. 4

Modalità di costituzione dei consorzi e delle associazioni tra agricoltori

1. Nei consorzi e/o nelle associazioni i rapporti e le regolamentazioni sono demandati agli accordi associativi. Nei consorzi e/o associazioni tra agricoltori resta ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore.

Nel decreto di concessione il legale rappresentante pro-tempore del consorzio e/o dell'associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario.

Art. 5

Modalità di rilascio della concessione

1. Nel rilascio delle concessioni la Provincia, in ogni caso, salvaguarda il diritto dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale di potere escludere il proprio fondo dall'attività venatoria a gestione privata.

2. Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore dei fondi inclusi nel perimetro aziendale intenda escludere il proprio fondo dall'attività venatoria a gestione privata, ovvero qualora il proprietario e/o il conducente di tali fondi non potesse essere individuato, al fine di assicurare l'omogeneità dell'azienda, è prevista l'inclusione di dette aree fino ad un massimo complessivo del 10% del comprensorio aziendale.

3. Ai fini della vigenza dell'azienda, la restante superficie a disposizione dell'attività venatoria a gestione privata non può essere, comunque, inferiore a 400 ettari per le aziende faunistico-venatorie ed a 200 ettari per le aziende agri-turistico-venatorie e deve risultare omogenea per il prosieguo dell'attività.

4. Nelle aree intercluse il cui proprietario e/o possessore non è stato individuato è consentita l'attività venatoria a gestione privata.

5. Nelle aree intercluse il cui proprietario e/o conduttore ha manifestato la volontà di esclusione del proprio fondo dalla caccia a gestione privata, è vietata qualsiasi forma di attività venatoria.

6. Dette aree debbono essere segnalate, mediante apposizione, a cura del concessionario, di tabelle esenti da tasse, specificanti il divieto.

7. La validità della concessione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'intestatario della concessione, della tassa di concessione regionale.

8. Qualora la richiesta di concessione di azienda attenga a territori ricadenti sotto la competenza di più Province, queste procedono d'intesa nell'istruttoria della domanda. Il provvedimento di autorizzazione della concessione sarà di competenza della Provincia ove ricade il maggior numero di ettari di territorio aziendale.

Art. 6

Modifiche della superficie aziendale

1. La Provincia, su richiesta del concessionario, sentito il parere dell'INFS, può autorizzare, per motivate ragioni, durante il periodo di durata della concessione o al momento del suo rinnovo, l'ampliamento e la permuta o la riduzione del territorio aziendale. In caso di modifica della superficie aziendale non superiore al 10% dell'intero territorio aziendale, il parere dell'INFS può essere omissivo, qualora la Provincia ritenga le modificazioni stesse non rivestire carattere determinante per le finalità aziendali.

Art. 7

Statistica movimento fauna selvatica nel comprensorio aziendale

1. I registri ed i blocchetti dei permessi giornalieri di cui all'art. 4 del D.G.R. n. 6091/99, preventivamente vidimati dal competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale, dovranno essere consegnati entro e non oltre 30 giorni dalla fine di ogni stagione di caccia, al suindicato Servizio per la statistica sulle operazioni di immissione, di cattura, di abbattimento selettivo e di caccia. Al termine delle registrazioni i registri ed i blocchetti saranno restituiti ai rispettivi concessionari.

Art. 8

Battute di caccia agli ungulati

1. Per le battute agli ungulati, il concessionario, in luogo del permesso nominativo, può, per ciascuna battuta, redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi. Tale documento, firmato dal concessionario o da incaricato dallo stesso, deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta.

Art. 9

Vigilanza venatoria all'interno delle aziende

1. La vigilanza venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie o delle aziende agri-turistico-venatorie è di competenza del personale previsto dall'art. 27 della Legge n. 157/92 e dall'art. 43 della L.R. n. 17/95. Il concessionario, ai fini della salvaguardia dei propri diritti, può nominare guardie giurate alle sue strette dipendenze.

Art. 9 bis

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie il controllo della fauna selvatica è effettuato, su richiesta motivata del concessionario, dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis della L.R. 17/1995, come modificata dalla L.R. n. 3 del 30/01/2002, attraverso l'intervento delle guardie dipendenti della Provincia che possono avvalersi di persone nominativamente indicate dal concessionario, purchè munite di regolare licenza per l'esercizio venatorio e dell'attestato di cacciatore qualificato rilasciato dalla Provincia di Roma.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 10 Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di azienda faunistico-venatoria, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata, alla Provincia competente per territorio, corredata delle seguente documentazione:

- a) quadro d'unione delle planimetrie catastale (da produrre in cinque copie);
- b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda.
Nella rappresentazione cartografica su carta tecnica regionale 1:10.000 devono essere evidenziati i confini dei fogli catastali riguardanti la costituenda azienda e la stessa deve essere accompagnata da fogli di stralcio catastale in scala 1:4000. Alla cartografia devono essere allegati le "interrogazioni per foglio catastale" dei fogli ricadenti nell'azienda e un elenco firmato dal concessionario che riporti il foglio e il numero di ogni singola particella, l'estensione di ciascuna particella, il proprietario attuale, le qualità colturali e la superficie complessiva della costituenda azienda;
- c) atti notori o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda (da produrre in tre copie) da cui risultino:
 - le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi;
 - il titolo di proprietà e/o di possesso;
 - il consenso al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni per almeno sei anni;
- d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari (da produrre in tre copie);
- e) programma poliennale di conservazione e ove necessario di ripristino ambientale e di assestamento faunistico di cui agli artt, 10, 11 del disciplinare regionale;
- f) piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico di cui all'art. 15 del disciplinare regionale, elaborato dal richiedente la concessione sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda;
- g) per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate, dichiarazione del Sindaco competente per territorio attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31

gennaio 1994, n. 97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n. 614;

2 La documentazione, di cui al comma 1, lettere a), b), deve essere datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'Albo professionale che asseveri la veridicità dei dati e delle informazioni forniti nonché definisca l'estensione del territorio aziendale e di quello interessato ai benefici di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

3 Il consenso, di cui al comma 1, lett. c), è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo regolare disdetta da parte del proprietario e/o conduttore del fondo, da comunicare almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, da rimettere al titolare della concessione ed alla Amministrazione Provinciale. Le disdette non presentate nei termini e nei modi sopra riportati non saranno ritenute valide.

Art. 11 **Norme di salvaguardia**

1. Per le sole aziende faunistico-venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data dell'1/02/1998 mantenevano, ai sensi del D.C.R. n. 450/98, un base territoriale idonea, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la richiesta di conferma della concessione si ritiene automaticamente accolta qualora non intervengano disdette dei proprietari o dei conduttori dei fondi facenti parte del comprensorio aziendale entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento provinciale;
- b) la richiesta di conferma della concessione si ritiene altresì accolta qualora le disdette presentate dai proprietari e/o conduttori dei fondi facenti parte del comprensorio aziendale, entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento provinciale non modifichino la superficie in misura superiore al 10% dell'intero territorio aziendale.

2. Nel caso in cui le modifiche riguardino una superficie superiore al 10% dell'intero perimetro aziendale (perimetro che comunque dovrà essere superiore ai 400 ettari) l'autorizzazione alla concessione è soggetta al parere vincolante dell'I.N.F.S.

3. In ogni caso il concessionario dovrà produrre, entro il 31.12.2001 la documentazione cartografica prevista all'art. 10 comma 1 lett. a) e b) del presente regolamento.

Art. 12
Rinnovo delle concessioni

1. I proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale che non intendono, alla scadenza della concessione, consentire sul proprio terreno l'attività venatoria a gestione privata, devono presentare domanda a mezzo raccomandata R.R. al competente Servizio della Provincia e per conoscenza al concessionario dell'azienda, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità. Il concessionario, preso atto delle eventuali richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata comunica, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, che deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, pena l'irricevibilità, quali fondi sono stati esclusi dal comprensorio aziendale. Ai fini della vigenza dell'azienda, la superficie a disposizione dell'attività venatoria, al momento della richiesta di rinnovo della concessione non deve, comunque, essere inferiore a 400 ettari per le aziende faunistico-venatorie ed a 200 ettari per le aziende agro-turistico-venatorie ed idonea al raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente.

2. I fondi per i quali è stata manifestata dal proprietario e/o conduttore, nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento provinciale, la volontà di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, e che non possono essere sottratti dalla superficie aziendale in quanto interclusi da territorio aziendale, sono:

- interdetti all'esercizio venatorio;
- segnalati mediante l'apposizione, a cura del concessionario, di tabelle, esenti da tasse, specificanti il divieto di caccia;
- soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, lett. b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

3. Il proprietario e/o conduttore del fondo, in qualsiasi momento, può revocare la richiesta di esclusione dall'esercizio venatorio dandone comunicazione al concessionario che può chiedere nuovamente alla Provincia la inclusione nell'azienda del fondo stesso.

4. La richiesta di rinnovo della concessione può essere presentata anche senza la documentazione attestante lo stato dell'azienda, prevista dal regolamento provinciale e dal disciplinare di funzionamento regionale, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda e che i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi sono rimasti invariati".

5. Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Provincia entro la data di scadenza della concessione. Qualora la Provincia non si sia pronunciata entro tale data, l'azienda, fino all'emanazione del provvedimento s'intende provvisoriamente rinnovata alle stesse condizioni della concessione in scadenza, fatte salve le eventuali richieste di esclusione dall'esercizio venatorio presentate dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale e purchè:

- la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto dal regolamento provinciale;
- sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell'azienda.

Art. 13.

Stima delle consistenze faunistiche

1. Ogni anno, entro il 28 febbraio, il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare alla Provincia la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell'azienda, predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche o da veterinari o da laureati in scienze agrarie o forestali iscritti nei rispettivi Albi professionali ai fini dell'approvazione del piano di assestamento e miglioramento ambientale previsto dalla D.G.R. n. 6091/99.

2. Detta stima deve essere effettuata previo invito alla Provincia per l'eventuale partecipazione alla verifica delle consistenze faunistiche con la presenza del proprio personale.

Art. 14

Appostamenti fissi di caccia

1. I concessionari di azienda faunistico-venatoria, con il consenso del proprietario e/o conduttore dell'area interessata, possono istituire appostamenti fissi di caccia, senza tasse aggiuntive, fermi restando il numero di richiami vivi utilizzabili, il numero di cacciatori che vi possono accedere e le distanze di sicurezza come previsto dalla L.R. n. 17/95.

Art. 15

Aree cinofile per l'addestramento e l'allenamento dei cani

1. Nelle aziende faunistico-venatorie, la Provincia, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani e l'educazione cinofila dei cacciatori, può autorizzare, su richiesta del concessionario, la costituzione di aree cinofile aventi una superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 100 ettari, delimitate da tabelle con la scritta "Azienda faunistico-venatoria – Area cinofila", nelle quali è consentita l'attività cinogetica su selvaggina naturale, con possibilità di sparo durante il periodo di apertura della caccia e con divieto di sparo nel periodo di chiusura della caccia.

2. Nell'intero comprensorio delle aziende faunistico venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani è inoltre consentito, previa autorizzazione scritta del concessionario, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previste dall'art. 34, comma 10, della legge regionale n. 17/1995.

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Art. 16

Rilascio della concessione

1. La domanda di concessione di azienda agri-turistico-venatoria, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata, alla Provincia competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

- a) quadro d'unione delle planimetrie catastale (da produrre in cinque copie);
- b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda e la relativa superficie agro-silvo-pastorale, accompagnata dagli estratti catastali particellari dai quali si evinca la destinazione del territorio con a fianco l'estensione dei terreni e il proprietario o possessore corrispondente;
- c) atti notori o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda (da prodursi in tre copie) da cui risultino:
 - le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi;
 - il titolo di proprietà e/o di possesso;
 - il consenso al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni;
- d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- f) per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate, dichiarazione del Sindaco competente per territorio attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n. 614;
- g) Programma economico e di gestione pluriennale dal quale risultino:
 - 1) La descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali dei terreni interessati;
 - 2) gli ordinamenti colturali, forestali, zootecnici e le eventuali modificazioni, nonché i miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
 - 3) Le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
 - 4) La tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione.

2. La documentazione, di cui al comma 1, lettere a), b), deve essere datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'Albo professionale che asseveri la veridicità dei

dati e delle informazioni fornite nonché definisca l'estensione del territorio aziendale interessato ai benefici di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

3. Il consenso, di cui al comma 1, lett. c), è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo disdetta da comunicare almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, da rimettere al titolare della concessione ed alla Amministrazione Provinciale. Le disdette non presentate nei termini e nei modi sopra riportati non saranno ritenute valide.

4 Le aziende faunistico-venatorie già esistenti alla data di approvazione della legge regionale n. 17/1995, e prorogate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 26/97 su richiesta del concessionario, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in aziende agri-turistico-venatorie, purchè presentino le caratteristiche ambientali ed i requisiti previsti dall'art. 32 della predetta legge regionale e fermo restando che il concessionario adegui la documentazione esistente agli atti con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 17 **Rinnovo delle concessioni**

1. Per il rinnovo delle concessioni delle aziende agri-turistico-venatorie valgono le stesse norme contenute nell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 18 **Aree cinofile per l'addestramento e l'allenamento dei cani**

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie con superficie superiore ai 400 ettari, la Provincia, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani e l'educazione cinofila dei cacciatori, può autorizzare, su richiesta del concessionario, la costituzione di aree cinofile delimitate da tabelle con la scritta "Azienda agri-turistico-venatoria – Area cinofila", aventi una superficie non inferiore a 100 ettari non superiore a 150 ettari, nelle quali è consentito nel periodo previsto dall'art. 17, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 l'attività cinegetica, con facoltà di sparo, alle specie indicate nel comma 1 dello stesso art. 17, provenienti da allevamento artificiale o in cattività e appositamente liberate.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è inoltre consentito, previa autorizzazione scritta del concessionario, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previste dall'art. 34, comma 10, della legge regionale n. 17/1995.

Art. 19

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al disciplinare regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6091/1999.